



Comune di Cocquio Trevisago
Provincia di Varese

Via Roma,54

Tel 0332/975151
Fax 0332/700977

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 19 del 16/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di luglio alle ore 21:00, nel Salone del Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Caldana, Via Malgarini 3, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria Seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLARIN MARIO	SI	NO	8	MARTINOIA MICHELA	SI	NO
2	CASTELLINI GIANNI MARIO	SI	NO	9	BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI	SI	NO
3	DE MARTINO AGOSTI NO	SI	NO	10	MELONI GIOVANNA	SI	NO
4	ROTA RICCARDO	SI	NO	11	SAVOLDI MARIA LUISA	SI	NO
5	CENTRELLA DANILO	NO	SI	12	LEMPI LEONARDO	SI	NO
6	GRIFFINI VITTORIO	SI	NO	13	CAUZZO NOEMI	SI	NO
7	NIGRI LUIGI	SI	NO				

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Assiste Il Segretario Comunale Pezzoni Andrea Camillo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Mario Ballarin nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, e del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito rispettivamente al 28 febbraio 2014 ed al 30 aprile 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Dato atto che l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l'applicazione del 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

Visto l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*

Dato atto che, con precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale in data odierna sono stati approvati:

- il Regolamento che istituisce e disciplina, nel Comune di Cocquio Trevisago, la Tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- il Piano Finanziario TARI per l'anno 2014, il quale riporta i criteri utilizzati per la suddivisione dei costi tra le due macrocategorie di utenze, nonché i coefficienti di produttività utilizzati;

Considerato che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Visto inoltre che:

- l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;
- ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 30 del Regolamento IUC;

Visto l'art. 33 del Regolamento IUC in merito alla riscossione della tassa;

Visto l'art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, recentemente modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone *“Il comune stabilisce le scadenze*

di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziando con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

Visto il DL 16/2014 convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014 relativamente alla disciplina della IUC, ed in particolare quella della TARI;

Udita la relazione introduttiva del Consigliere delegato Martinoia;

Udita la dichiarazione di astensione dell'opposizione a voce del Capogruppo Meloni che si richiama alle motivazioni del punto concernente le aliquote Tasi;

Ritenuto di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2014, secondo le tabelle allegate alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il decreto del Sindaco n.2/2013 con cui veniva individuato il Responsabile del Servizio Tributi;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Meloni, Savoldi, Lempì, Cauzzo);

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI, componente della IUC secondo le tabelle allegate alla presente determinazione, che formano parte integrante e sostanziale della stessa;
3. Di dare atto che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2014 in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296;
4. Di stabilire quale scadenze per l'anno 2014:
1° rata 30 settembre 2014; 2° rata 31 dicembre 2014 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

6. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto ad autonoma votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 12, Votanti n. 8, Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Meloni, Savoldi, Lempi, Cauzzo);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Mario Ballarin

Il Segretario Comunale
F.to Pezzoni Andrea Camillo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
28/07/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Pezzoni Andrea Camillo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva il 07/08/2014

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

X Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cocquio Trevisago
Lì, 07/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to Pezzoni Andrea Camillo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cocquio Trevisago
28/07/2014

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Marco Bonavia

Utenze Domestiche

	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa Variabile (€/Utenza)
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	0,3903	€ 35,99
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	0,4553	€ 64,02
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	0,5018	€ 78,69
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	0,5390	€ 94,65
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	0,5761	€ 115,60
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	0,6040	€ 130,19

Numero di Occupanti per Utenze a Disposizione: 1

Utenze Non Domestiche

	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa Variabile (€/mq)	TOT (€/mq)
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto e assimilati	0,54239	0,57772	1,12011
02 - Campeggi, distributori carburanti	1,13563	1,22432	2,35994
03 - Stabilimenti balneari	0,64409	0,69104	1,33513
04 - Esposizioni, autosaloni	0,50849	0,55550	1,06399
05 - Alberghi con ristorante	1,81361	1,95313	3,76674
06 - Alberghi senza ristorante	1,35597	1,45540	2,81137
07 - Case di cura e riposo	1,61021	1,73760	3,34781
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,69496	1,82425	3,51922
09 - Banche ed istituti di credito	0,93223	0,99990	1,93213
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	1,47462	1,57984	3,05445
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,81361	1,95535	3,76896
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere	1,22037	1,31097	2,53135
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,55937	1,67760	3,23697
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,72883	0,77770	1,50653
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,93223	0,99990	1,93213
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,20362	8,81464	17,01826

17 - Bar, caffè, pasticceria	6,16967	6,53710	12,70676
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	2,98314	3,20633	6,18947
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61024	2,79749	5,40773
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,27148	11,04774	21,31921
21 - Discoteche, night club	1,76276	1,90202	3,66479

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Motivazione:

Li, 08/07/2014




Il Segretario Comunale
Pezzoni Andrea Camillo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

Li, 08/07/2014



Il Responsabile del Settore
Panza rag. Roberto
